



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSIGLIERE DI FIDUCIA DELL'ISTAT PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO IL MOBBING E LE MOLESTIE SESSUALI - (codice CO-CF-2022)

Visto il d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni”;

Visto il DPR 7 settembre 2010 n. 166, concernente il Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto lo Statuto dell'Istat adottato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019 e modificato con deliberazione del Consiglio n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento del personale dell'Istituto nazionale di statistica, approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019;

Visto l'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

Considerato che, ai sensi del citato art. 7, comma 6, lett. c), del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., “*la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo (...)*”;

Vista la Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991 n. 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, che all'art. 2 stabilisce che gli Stati membri si adoperino affinché nel settore pubblico sia adottato il codice di condotta della Commissione relativo alla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro;

Visto l'art. 5, lettera B, capo II, del Codice allegato alla sopra citata Raccomandazione, ai sensi del quale si raccomanda la designazione di una persona competente, incaricata di fornire consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di attenzioni moleste;

Visto l'art. 26 del CCNL 2002-2005 degli Enti di ricerca prevede che gli enti diano applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

Visto l'art. 9 del Codice di condotta dell'Istituto nazionale di statistica per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali, approvato con deliberazione n. 22/PRES/09 e s.m.i., che istituisce la figura del Consigliere/a di fiducia per contrastare i citati fenomeni;

Visto il comma 2 del citato art. 9, ai sensi del quale il Consigliere è una figura istituzionale, di provenienza esterna all'Istituto, che agisce in piena autonomia;

Visto il comma 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale il Consigliere di fiducia è acquisito attraverso una convenzione con ente pubblico ovvero con contratto di collaborazione esterna, in conformità alle norme vigenti;

Vista la richiesta del Comitato Unico di garanzia (CUG) del 25 gennaio 2022 con la quale, in considerazione della scadenza al 30 giugno 2022 dell'attuale Consigliera di fiducia, si evidenzia la necessità di attivare la procedura di affidamento di un nuovo incarico di collaborazione;

Vista la nota prot. n. 0760338/22 del 24 marzo 2022 della Direzione Generale, con la quale viene determinato in 10.000 euro lordi annui l'ammontare del compenso da corrispondere per l'incarico di Consigliere di fiducia;

Vista la deliberazione DOP/1307/2019 con la quale il Presidente dell'Istat ha delegato, tra gli altri, i Direttori centrali, per tutta la durata del loro incarico, al trattamento dei dati connessi alla realizzazione dei compiti istituzionali della struttura alla quale sono preposti sulla base delle istruzioni impartite dal titolare;

Vista la deliberazione 184/DGEN del 25 ottobre 2017 con la quale è stato approvato il "Disciplinare per il conferimento di incarichi di consulenza";

Visto, altresì, l'art. 6, comma 3, del citato disciplinare, in base al quale "non è ammesso il rinnovo dell'incarico";

Considerato che, alla luce del citato art. 9, comma 3, del Codice di condotta dell'Istituto, nella fattispecie in esame non risulta attivabile la procedura di ricognizione interna prevista dall'art. 3, comma 4, del disciplinare per il conferimento di incarichi di consulenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una nuova selezione per l'acquisizione di un collaboratore esterno al quale affidare l'incarico di Consigliere di fiducia;

DELIBERA

Art. 1

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di Consigliere di fiducia dell'Istat per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali (codice CO-CF-2022)

1. E' indetta una procedura di valutazione comparativa (codice CO-CF-2022) finalizzata alla stipula di un incarico di collaborazione esterna, senza alcun vincolo di subordinazione, per lo svolgimento dei compiti del Consigliere di fiducia, di cui all'art. 9 del Codice di condotta dell'Istituto nazionale di statistica per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali, adottato con deliberazione n. 22/PRES/09 del 21 dicembre 2009 e s.m.i. (Codice di condotta dell'Istat).
2. Il contratto ha ad oggetto lo svolgimento della seguente attività: consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di molestie sessuali o violenza morale e persecuzione psicologica, per l'espletamento delle procedure informali e formali del Codice di condotta dell'Istituto nazionale di statistica per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali.
3. L'attività del Consigliere di fiducia è finalizzata al perseguimento degli obiettivi delineati dal Codice di condotta dell'Istat, con particolare riferimento ai seguenti compiti:
 - Gestione dello sportello di ascolto per le problematiche da disagio lavorativo, attivo per almeno due ore settimanali, con disponibilità per il personale di tutte le sedi dell'Istat, comprese quelle regionali;

- Monitoraggio delle eventuali situazioni a rischio;
 - Gestione della procedura informale di cui all'art. 12 del Codice di condotta dell'Istat;
 - Assistenza e consulenza alle lavoratrici e ai lavoratori dell'Istat, anche nell'ambito della procedura formale di cui all'art. 13 del Codice di condotta dell'Istat;
 - Presentazione di una relazione semestrale, priva di dati identificativi, sulla propria attività.
4. La prestazione è svolta personalmente dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, o di laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico, rilasciati da un'università o istituto di istruzione universitaria equiparato, in base alle norme vigenti, in materie giuridiche o socio/psicologiche o sanitarie;
- esperienza post laurea almeno quinquennale, maturata a livello nazionale e/o internazionale, nella tematica delle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro e del disagio lavorativo.

Costituisce titolo preferenziale l'esperienza post laurea maturata a livello nazionale e/o internazionale in materia di "mobbing e molestie sessuali".

I candidati che abbiano conseguito un titolo di studio equivalente alla laurea presso un'università straniera devono, a pena di esclusione, dimostrare l'equivalenza del titolo mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e che sono in corso le relative procedure.

2. Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

- il godimento dei diritti civili e politici;
- la conoscenza della lingua inglese;
- la conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e in relazione alla specifica gravità, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
- non aver avuto nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari a proprio carico.

3. Gli aspiranti in possesso della cittadinanza straniera devono possedere altresì:

- a) il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) adeguata conoscenza della lingua italiana.
4. Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa i dipendenti dell'Istat.
5. Il contratto di collaborazione è compatibile con i rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni, unicamente previa autorizzazione da parte della competente Amministrazione.
6. Il contratto di collaborazione non può essere stipulato con coloro che, alla data di conferimento dell'incarico, abbiano in corso un altro contratto di collaborazione stipulato con l'Istat o, se dipendenti pubblici, risultino già collocati in quiescenza.
7. Qualora lo status di soggetto in quiescenza dovesse subentrare successivamente al conferimento dell'incarico, lo stesso potrà proseguire a titolo gratuito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
8. Il contratto di collaborazione non può, altresì, essere stipulato con coloro che hanno ricoperto nell'Istituto l'incarico di Consigliere di fiducia nell'ultimo biennio, considerato quanto disposto in ordine alla non rinnovabilità ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. c), del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 6, comma 3, del "Disciplinare per il conferimento di incarichi di consulenza" dell'Istituto.

Art. 3

Durata dell'incarico

1. L'incarico ha la durata di due anni. Non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, esclusivamente per ritardi non imputabili al collaboratore, qualora la stessa sia funzionale al completamento dell'attività contrattuale, fermo restando il compenso pattuito.

Art. 4

Trattamento economico

1. Il compenso annuo per lo svolgimento dell'incarico è determinato nella misura di € 10.000,00 lordi; tale ammontare deve intendersi onnicomprensivo, anche con riferimento ad eventuali spese necessarie per raggiungere le sedi dell'Istituto, salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 2 del presente bando.
2. Il compenso è corrisposto in rate bimestrali posticipate, fatto salvo il disposto di cui all'art. 11.
3. Qualora il vincitore della procedura comparativa risulti essere titolare di partita IVA, può essere stipulato un contratto di prestazione professionale per il quale è corrisposto il relativo importo lordo, previa presentazione di fattura.

Art. 5

Presentazione della domanda: termini e modalità

1. La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata **a partire dalle 10.00 del giorno 22 aprile 2022 ed entro le ore 12.00 del 6 maggio 2022**, esclusivamente in modalità telematica, con autenticazione attraverso il Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE) con PIN abilitato, compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema "Selezioni On Line (SOL)" (raggiungibile al link <https://selezioni.istat.it>) disponibile sul

sito www.istat.it - sezione “Amministrazione trasparente – bandi di concorso – Collaborazioni – Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Consigliere di fiducia dell’Istat, per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali” (codice CO-CF-2022), seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. **L’avvenuta presentazione della domanda verrà attestata da un’apposita ricevuta protocollata e inviata dal sistema all’indirizzo di posta elettronica** indicato in fase di candidatura, che i partecipanti dovranno aver cura di conservare. Entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sarà possibile sostituire la domanda inoltrata con una nuova. In tal caso dovrà essere ricompilato il modulo elettronico, sempre al link <https://selezioni.istat.it>, allegando nuovamente la documentazione. L’avvenuta sostituzione della domanda sarà attestata da una nuova ricevuta protocollata e rilasciata dal sistema.

2. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
- c) il luogo di residenza;
- d) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, dell’anno accademico in cui stato conseguito e della votazione riportata;
- e) di non aver riportato condanne penali ovvero le condanne penali riportate;
- f) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero i procedimenti penali pendenti;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- h) di non aver avuto nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari a proprio carico ovvero le sanzioni disciplinari avute;
- i) di godere dei diritti civili e politici;
- j) di essere in possesso di eventuali titoli preferenza, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato ed integrato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla legge del 25 maggio 1997, n. 127, integrata dalla legge del 16 giugno 1998, n. 191. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Non saranno presi in considerazione titoli che non siano stati espressamente dichiarati nella domanda ancorché già in possesso del candidato all’atto della presentazione della domanda stessa;
- k) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- l) la conoscenza della lingua inglese;
- m) di essere in possesso dei requisiti e della specifica esperienza professionale richiesta dal bando;
- n) l’indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale chiedere che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura e il recapito telefonico. È fatto obbligo ai candidati di comunicare ogni variazione di tali recapiti: l’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, causati da inesatta o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero da mancata o tardiva comunicazione di eventuali modifiche intervenute rispetto a quanto comunicato nella domanda di partecipazione, né per

eventuali disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno altresì dichiarare:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza o di provenienza.

4. Per mezzo del sistema telematico di cui al comma 1, i candidati dovranno inoltre trasmettere:

a) copia in formato pdf del proprio **curriculum vitae** aggiornato, **debitamente sottoscritto con firma autografa**, redatto in formato europeo e denominato secondo il seguente schema: *cognome.nome.cv*. In alternativa alla modalità di firma autografa i candidati potranno provvedere alla firma digitale in formato PAdES del proprio curriculum vitae. Il file firmato digitalmente con estensione “.pdf” dovrà essere caricato sul sistema ed allegato alla domanda telematica. Qualunque curriculum che rechi in calce la dicitura "documento firmato digitalmente", per cui non sia possibile riscontrare la correttezza della firma digitale apposta dal candidato secondo le modalità predette, genera un curriculum non correttamente firmato. Pertanto sarà cura del candidato accertarsi che il file formato pdf allegato alla domanda, sia correttamente firmato digitalmente prima di inviare la domanda di candidatura. **A pena di esclusione**, non potrà essere utilizzata la firma digitale che eventualmente sia stata conferita dall'Amministrazione in cui si è prestato servizio. In caso di omessa sottoscrizione del curriculum vitae, o di utilizzo di qualunque altra modalità di firma del curriculum diversa da quella autografa o digitale, le informazioni in esso contenute non verranno valutate dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7.

Il curriculum vitae dovrà evidenziare i titoli, le competenze e le esperienze maturate ed essere compilato in modo tale che la Commissione esaminatrice disponga di tutti gli elementi utili per una efficace ed esaustiva valutazione.

I candidati non dovranno allegare alla domanda di partecipazione titoli, lavori e/o pubblicazioni, documenti e/o certificazioni, ma dovranno dichiararne il possesso nel curriculum, assumendone la responsabilità ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione, procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati;

b) la **dichiarazione**, in formato pdf, **di assenza di cause anche potenziali di conflitto di interessi**, resa ai sensi della normativa vigente, secondo il modello allegato (**All. 1**), denominata: *cognome.nome.dichiarazione*.

c) copia di un **documento di riconoscimento in corso di validità**, in formato pdf, denominato secondo il seguente schema: *cognome.nome.documento*.

5. La dimensione massima di ciascun allegato non dovrà superare i 2 MegaByte.

6. Il vincitore della procedura comparativa sarà invitato a presentare o a far pervenire, entro il termine perentorio che verrà indicato nella relativa comunicazione, pena la perdita del diritto al conferimento dell'incarico, la documentazione il cui possesso è stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, e i titoli richiamati nel curriculum.

7. Eventuali informazioni potranno essere richieste alla casella di posta elettronica **selezioni.rcd@istat.it** del Servizio Reclutamento, Contenzioso e Procedimenti disciplinari (RCD).

Art. 6

Esclusione dalla procedura di valutazione comparativa

1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Istituto può disporre con provvedimento motivato l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti ovvero in relazione alla specifica gravità delle condanne penali a carico del candidato.

Art. 7

Commissione

1. La Commissione esaminatrice è costituita con apposita deliberazione nel rispetto della normativa vigente.
2. La Commissione può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 8

Modalità di valutazione dei titoli, colloquio e graduatoria

1. La Commissione procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio.
2. Per la valutazione di titoli dei candidati la Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
 - esperienza professionale con particolare riguardo alle competenze richieste fino a 50 punti
 - pubblicazioni e lavori attinenti all'area della selezione fino a 10 punti
 - formazione fino a 10 punti
 - giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato fino a 30 punti
3. La Commissione, nella prima seduta, prima di esaminare i fascicoli dei candidati ammessi alla procedura di valutazione comparativa, determina i criteri per la valutazione dei titoli.
4. I candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 70/100 in base ai criteri sopraindicati saranno convocati mediante comunicazione, in data e giorno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, per un colloquio sulle conoscenze e le esperienze professionali del candidato. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità. A seguito del colloquio la commissione potrà formulare un giudizio complessivo avendo a disposizione 30 punti e il colloquio si intenderà superato con una votazione minima di 21/30.
5. Al termine della seduta relativa al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati selezionati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede dell'ISTAT.
6. Al termine della fase di selezione la Commissione forma la graduatoria di merito sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
7. Il Direttore centrale delle risorse umane dell'Istituto Nazionale di Statistica, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria finale di merito e dichiara il vincitore previo accertamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio rese nel curriculum, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet dell'Istat; di tale pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale.

Art. 9

Formalizzazione del rapporto

1. Il Direttore centrale delle risorse umane, a seguito della pubblicazione della graduatoria, stipula con il vincitore un contratto di collaborazione esterna. La data di decorrenza dell'incarico sarà tempestivamente comunicata al vincitore.

Art. 10

Recesso delle parti

1. L'Istituto e il Consigliere di fiducia, in presenza di gravi motivi, possono recedere dal contratto, con un preavviso di sei mesi; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore, previa verifica del risultato raggiunto ed in base all'utilità per l'Istituto.

Art. 11

Inadempienze

1. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Consigliere di fiducia risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto stipulano ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

2. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore generale può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in base all'utilità dell'Istituto.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. L'Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, raccoglie e tratta i dati dei candidati necessari per lo svolgimento della valutazione finalizzata al conferimento dell'incarico di Consigliere di fiducia dell'Istat. I dati sono trattati su supporti analogici e digitali esclusivamente da soggetti autorizzati, operanti sotto l'autorità dell'Istituto. I medesimi dati sono conservati in conformità agli obblighi di legge e alla normativa in materia archivistica e non sono diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui la diffusione o la comunicazione sia effettuata in adempimento ad un obbligo di legge. I candidati hanno diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai loro dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. reg. (UE) 2016/679) presentando apposita richiesta al Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto i cui riferimenti si trovano al link <https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali>. Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati che li riguardano sia effettuato in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, i candidati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 reg. (UE) 2016/679) o di adire l'autorità giudiziaria (art. 79 reg. (UE) 2016/679).

Art. 13

Accesso agli atti della selezione

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura comparativa è differito fino alla conclusione della stessa.

Art. 14

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è la Sig. Roberta Rosati, del Servizio Reclutamento, contenzioso e procedimenti disciplinari (RCD) della Direzione centrale risorse umane, Via Cesare Balbo 39, 00184 Roma, email: selezioni.rcd@istat.it.

Art. 15

Pubblicazione

1. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto Nazionale di Statistica www.istat.it, al link **<http://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/collaborazioni>**. Di tale pubblicazione è dato avviso nella **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale**.

2. L'Istat si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele CAMISASCA

